

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI

Capo I Disposizioni comuni

Art.1 Partecipazione

1.1 Possono partecipare alle Assemblee i soggetti di cui all'art.23 dello Statuto, che rientrino nelle condizioni ivi previste.

1.2 Ai sensi dell'art.7 dello Statuto, gli affiliati acquisiscono diritto di voto nelle assemblee federali quando maturino un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, avendo svolto in tale periodo attività federale con carattere di continuità come indicato al comma 2 dello stesso art.7

Art.2 Esercizio della rappresentanza delle ASA

2.1 I Presidenti delle ASA possono esercitare in assemblea la legale rappresentanza del sodalizio solo personalmente o mediante un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa ASA purché non tesserato come atleta o tecnico (e ciò anche nel caso in cui lo stesso Presidente di ASA sia tesserato come atleta o tecnico) munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso (c.d. delega "interna") e corredata dell'indicazione della carica rivestita dal delegato.

2.2 Eventuali modifiche nella composizione del Consiglio direttivo di un'ASA avente diritto a voto, se non ancora notificate alla FIDS ai sensi del precedente art.4, devono essere certificate attraverso la presentazione, in sede di Verifica Poteri, del verbale di assemblea dell'ASA con cui è stata deliberata la sostituzione.

Art.3 Deleghe

3.1 Ciascun affiliato può farsi rappresentare in assemblea da un altro affiliato avente diritto al voto, purché quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante, mediante delega scritta (c.d. delega "esterna") redatta dal legale rappresentante dell'ASA delegante a favore dell'ASA delegata, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.24 dello statuto.

Art.4 Disposizioni comuni sull'esercizio della rappresentanza e sulle deleghe

4.1 Le deleghe di cui ai precedenti articoli 2 (deleghe interne) e 3 (deleghe esterne), devono essere conferite per iscritto ed essere compilate utilizzando, salvo casi di giustificato impedimento, l'apposito modulo predisposto ed allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

4.2 I rappresentanti di atleti e tecnici non possono conferire delega, salvo che nelle assemblee di Categoria.

4.3 I rappresentanti eletti per la componente tecnica (atleti/tecnici) non possono partecipare alle Assemblee Nazionali in rappresentanza dell'ASA di appartenenza. Qualora nel corso del quadriennio, il rappresentante eletto per la componente atleti o tecnici sia nel frattempo divenuto Presidente di ASA, potrà partecipare all'Assemblea federale per esercitare la rappresentanza di categoria, a condizione che l'ASA di appartenenza sia rappresentata, in forza di delega interna, da un componente del Consiglio Direttivo, in base al precedente art.2.

4.4 Le limitazioni alla possibilità di ricevere delega da parte dei Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali, nonché da parte dei Presidenti dei comitati Provinciali di cui all'art.24 dello Statuto valgono con riferimento alle assemblee territoriali di rispettiva competenza.

Capo II Assemblee Nazionali

Art.5 Commissione verifica poteri: competenze

5.1 La Commissione Verifica Poteri svolge i compiti previsti dall'art.20 dello Statuto.

5.2 Essa è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale, scelti preferibilmente tra i componenti gli organi di giustizia. I membri la CVP non possono essere scelti tra i candidati alla cariche elettive.

5.3 Ove parte dei componenti la Commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica Poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.

5.4 La Commissione ha il compito di verificare il diritto di partecipazione e di esercizio del voto.

5.5 La Commissione deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative.

5.6 La Commissione è il solo organo competente a constatare la validità dell'assemblea.

5.7 Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.

5.8 La Commissione termina le sue funzioni allorché la Presidenza dell'Assemblea dà inizio alle operazioni di voto.

Art.6 Operazioni di verifica poteri

6.1 Il Segretario Generale della FIDS consegna alla Commissione:

- l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto distinti per Regione;
- l'elenco dei rappresentanti della componente atleti aventi diritto a voto;
- l'elenco dei rappresentanti della componente tecnici aventi diritto a voto;

6.2 La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza e compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;

6.3 Terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto.

6.4 Per ciascun partecipante, verificata la regolarità dell'invito e della delega eventualmente allo stesso conferita, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia e tessera o libretto federale.

6.5 Effettuato il controllo sul numero degli accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, la Commissione rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri, salvo aggiunte che potranno essere effettuate nel corso dell'Assemblea nel caso dell'arrivo di aventi diritto a partecipare all'Assemblea successivo all'inizio della stessa.

Art.7 Il Presidente dell'Assemblea

7.1 Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- dirigere i lavori dell'Assemblea stessa;
- concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
- accettare o no mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
- determinare il sistema di votazione, tenendo conto di quanto previsto all'art. 26 dello Statuto;
- effettuare la proclamazione degli eletti;
- dichiarare esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarare chiusa l'Assemblea al termine dei lavori;
- concedere una replica (una sola) alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la contro replica al relatore.
- sospendere i lavori dell'Assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti.
- aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine nelle giornate previste dalla convocazione.
- controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.

7.2 Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo, unitamente al Presidente dell'Assemblea e agli scrutatori.

7.3 Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

Art.8 Svolgimento dei lavori assembleari

8.1 L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.

8.2 L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente l'indicazione dei quorum per la validità dell'Assemblea stessa in prima o seconda convocazione.

8.3 Subito dopo, su invito del Presidente Federale in funzione di Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, che può aver luogo anche per acclamazione. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario.

8.4 L'Assemblea elegge, altresì, con le stesse modalità il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto al voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea. Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti del Consiglio federale o del Collegio degli Scrutatori, i candidati alle cariche federali o i componenti la CVP.

8.5 L'Ufficio di Presidenza, così eletto, si insedia nelle funzioni.

8.6 L'Assemblea procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica poteri relative alla partecipazione ed al diritto di voto, tali controversie vengono decise con votazione a maggioranza semplice con l'astensione della parte interessata.

8.7 Al termine di questa fase il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione delle materie oggetto dell'ordine del giorno, seguendo lo stesso ordine, salvo diversa delibera dell'Assemblea e, in relazione a ciascuna delibera, dispone l'inizio delle operazioni di voto.

8.8 L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.

8.9 Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese, per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.

8.10 La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto.

8.11 La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

8.12 La votazione per acclamazione richiede l'unanimità.

8.13 Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art.9 Disposizioni particolari per le elezioni

9.1 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta – ovvero mediante strumento elettronico od informatico equipollente - in cabina o in luogo isolato.

9.2 L'inizio delle operazioni di voto è proclamato dal Presidente dell'Assemblea che, contestualmente, dà lettura dei dati definitivi relativi alle operazioni di verifica poteri.

9.3 Le votazioni vengono svolte in modo separato, secondo il seguente ordine:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Consiglieri Federali;

9.4 Salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea, gli aventi diritto a voto, a seguito della prima chiamata, votano, con votazioni separate, per il Presidente della Federazione e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, a seguito della seconda chiamata, distintamente per ciascuna categoria, per i Consiglieri federali delle rispettive categorie.

Dopo la votazione per il Presidente Federale, viene effettuato subito il relativo scrutinio, con proclamazione del risultato. In caso di necessità di procedere a successiva votazione di ballottaggio, la stessa potrà essere chiamata unitamente alle altre votazioni.

9.5 Gli aventi diritto al voto sono ammessi alle urne previa verifica dell'accredito ricevuto e previa sottoscrizione nell'apposito elenco, in corrispondenza del proprio nominativo.

9.6 All'atto dell'ammissione alle urne l'avente diritto al voto riceve le schede (ovvero lo strumento equipollente per l'espressione del voto). Le schede per l'elezione dei Consiglieri Federali sono distinte per ciascuna delle tre categorie ed i rappresentanti (rappresentanti di ASA, ovvero rappresentanti tecnici o rappresentanti atleti) ricevono solo quella relativa alla votazione di propria competenza. Tutti gli aventi diritto al voto, presenti in assemblea, invece, ricevono le schede per la votazione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

9.7 Le preferenze da indicare sono:

- una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione;
- una per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali nelle diverse componenti,

9.8 Le votazioni possono avvenire sia a mezzo di schede cartacee da inserire, debitamente piegate, direttamente nell'urna corrispondente, sia a mezzo di strumenti elettronici o informatici eventualmente predisposti dalla Segreteria Generale, purché gli stessi garantiscano la segretezza del voto ed il rispetto dei principi in materia di votazioni previsti nello statuto e nel presente regolamento.

9.9 L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.

9.10 All'ora indicata dal Presidente dell'Assemblea le operazioni di voto sono dichiarate ufficialmente chiuse. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Art.10 Operazioni di scrutinio

10. 1 Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione, il Collegio degli Scrutatori inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine indicato al precedente art.9.3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

10. 2 Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.

10.3 E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

10.4 E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

10.5 Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

10.6 Al termine delle operazioni il Collegio degli Scrutatori redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

10.7 Per le elezioni a cariche Federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale in graduatoria il più anziano per tesseramento continuativo alla FIDS, in relazione alla categoria di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età anagrafica.

10.8 Tra i consiglieri federali atleti, ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletta la candidata atleta donna che ha riportato il miglior piazzamento.

10.9 Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale il quale dovrà riportare, in ogni caso, anche di ballottaggio, almeno la metà più uno dei voti presenti.

10.10 Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.

10.11 Al termine delle operazioni di scrutinio deve essere consegnato alla Segreteria Generale un plico contenente:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco degli affiliati aventi diritto al voto;
- c) l'elenco degli affiliati aventi diritto a partecipazione;
- d) l'elenco dei delegati della componente atleti avente diritto a voto;
- e) l'elenco dei delegati della componente tecnici avente diritto a voto;
- f) le deleghe presentate;
- g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna votazione.

Art.11 Verbale dell'assemblea

11.1 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti e degli interventi accaduti nel corso dello svolgimento dei lavori assembleari.

11.2 Al verbale sono allegati il verbale dei lavori della Commissione Verifica Poteri e quello del Collegio degli Scrutatori

11.3 Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

11.4 Copia del detto verbale è trasmessa al CONI.

Capo III

Norme particolari per le Assemblee periferiche e di categoria

Art.12

Norme comuni

12.1 Le Assemblee periferiche (Regionali o Provinciali) si distinguono in: Ordinarie e Straordinarie e sono regolate dagli artt. 46, 47 e 49 dello Statuto, per le Assemblee Regionali, nonché gli artt.57 e 58 dello Statuto per le Assemblee Provinciali. Si applicano, inoltre, nei limiti di compatibilità e salvo diversa previsione espressa, le disposizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento in materia di Assemblee Nazionali, ordinarie o straordinarie.

12.2 A livello regionale, inoltre, si riunisce una volta ogni quadriennio in via ordinaria l'Assemblea Regionale di Categoria, per l'elezione dei rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici di cui all'art.21, comma 2 dello Statuto. Tale elezione è regolata, salvo espressa previsione degli artt.21 e 48 dello Statuto e dall'art.35 del Regolamento Organico, dalle disposizioni previste per le assemblee regionali.

12.3 L'ordine del giorno delle Assemblee periferiche deve essere predisposto dal Consiglio del Comitato periferico.

12.4 Il verbale dell'Assemblea deve essere immediatamente rimesso alla Segreteria Generale.

12.5 Per concorrere alle cariche degli Organi Periferici, le candidature, da inoltrarsi ai competenti Comitati Regionali, devono essere presentate per iscritto presso la sede del Comitato nel rispetto delle modalità e procedure indicate all'art.81 dello Statuto e 19, comma 4 del Regolamento Organico, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le stesse devono essere accompagnate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti. L'Organo periferico, vagliate le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, predispone le apposite liste suddivise per cariche e predisposte in ordine alfabetico, provvedendo alla occorrente pubblicità almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, mediante affissione all'albo del Comitato e immediato invio alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito internet, o altra modalità equipollente.

12.6 Gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Federale sia per omissis o errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, sia per l'ammissione o l'esclusione di una candidatura; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto o candidati. Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 48 ore dal momento della ricezione della convocazione o della comunicazione di non ammissione della candidatura, con atto sottoscritto dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati e la prova di tale notifica deve essere allegata all'originale presentato in Federazione. Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di 48 ore dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti. Analogamente, in relazione ai ricorsi avverso la non ammissione di candidature, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo dei candidati. Le decisioni sui ricorsi sono definitive. Esse sono comunicate tempestivamente agli interessati con ogni mezzo utile.

12.7 Avverso la validità o deliberazioni delle Assemblee periferiche i ricorsi vanno presentati, secondo le stesse modalità e procedure di cui al comma precedente, al Consiglio Federale in forma scritta, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea. La Segreteria Generale, ricevuto il verbale dell'Assemblea e gli eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio federale che, effettuato il controllo di legittimità e assunta ogni occorrente decisione in ordine agli eventuali ricorsi, convalida o meno i risultati delle elezioni in occasione della sua prima riunione utile e ne dà comunicazione formale al Comitato interessato e agli eventuali ricorrenti. In caso di mancata convalida dei risultati delle elezioni, il Consiglio Federale assume i provvedimenti conseguenti per garantire la funzionalità del Comitato ed il regolare andamento dell'attività federale.

Art.13

Procedure per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici nelle assemblee di categoria.

13.1 Determinazione del numero dei delegati. Entro il 10 dicembre dell'anno olimpico, la Segreteria federale effettua il calcolo del numero dei delegati da eleggere per la rappresentanza alle assemblee federali nazionali della componente atleti e tecnici per il quadriennio successivo. Tale calcolo si basa sul numero di ASA, distinte per regione di appartenenza che, alla data di celebrazione dell'assemblea nazionale, avranno maturato l'anzianità prevista per l'esercizio del diritto di voto. Nel caso in cui – alla data del 10 dicembre – non fosse ancora indetta l'assemblea nazionale, si farà riferimento ai termini ultimi previsti statutariamente del 15 marzo per l'assemblea elettiva quadriennale.

Qualora l'Assemblea Nazionale elettiva venga celebrata in via straordinaria per il rinnovo degli Organi elettivi a seguito di loro decadenza - e tale rinnovo abbia validità per il quadriennio successivo - , le elezioni dei delegati da eleggere per la rappresentanza della componente atleti e tecnici per il quadriennio successivo potranno essere svolte contestualmente alle assemblee indette per il rinnovo degli organi territoriali elettivi in data successiva all'assemblea nazionale utilizzando, in tal caso, per la determinazione del numero dei delegati da eleggere, i medesimi dati acquisiti in occasione dell'assemblea nazionale elettiva straordinaria già celebrata.

Il numero di ASA così risultanti per ciascuna regione rappresenta il 70% delle unità totali disponibili nella regione e, pertanto, il numero dei posti disponibili per la rappresentanza delle categorie degli atleti e dei tecnici sarà pari rispettivamente al 20% ed al 10 % di dette unità totali.

Il calcolo può essere approssimato per eccesso o per difetto ai sensi dell'art. 21, 4° comma dello Statuto.

13.2 Comunicazione ai Comitati Regionali. Il numero dei delegati di cui al comma precedente è comunicato dalla Segreteria Generale a ciascun Comitato regionale con ogni mezzo utile, immediatamente.

13.3 Convocazione. I Presidenti dei Comitati regionali convocano le assemblee di categoria almeno 30 giorni prima della celebrazione, ai sensi dell'art.48,u.c. e 18 dello Statuto Federale.

13.4 Elezione dei rappresentanti delle categorie. L'assemblea elegge i delegati di categoria nel numero indicato dalla Segreteria Generale, scegliendoli tra i candidati a rivestire tale ruolo secondo le indicazioni fornite da ciascun Comitato Regionale o anche in sede di assemblea, ove chi presiede avrà cura di rendere noti e consultabili i nominativi dei candidati.

Art.14 Norma finale

14.1 Il presente Regolamento integra il Regolamento per le Assemblee Nazionali approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 258 del 10 luglio 2012 e sostituisce gli articoli 19,punto 5, 20,21,22,23,24,25, 26, 34 e 35 del Regolamento organico. Esso entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet federale.